



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO PISTE DA SCI E TERRENO INNEVATO





Sommario

Art. 1 - Premessa	3
Art. 2 - Definizione degli operatori del soccorso piste da sci della Croce Rossa Italiana	3
Art. 3 - L' Attività di Soccorso Piste da Sci e terreno innevato	3
Art. 4 - Compiti dell'Operatore del Soccorso Piste di Sci	4
Art. 5 – L'Istruttore SPS	4
Art. 6 - Il Formatore SPS	4
Art. 7 - Referente Nazionale, Regionale e Territoriale per le attività SPS...5	5
Art. 8 - Il Referente Nazionale SPS.....	5
Art. 9 - Il Referente Regionale SPS	6
Art. 10 - Il Referente territoriale SPS.....	6
Art. 11 - La Commissione Tecnica Nazionale Soccorso Piste di Sci.....7	7
Art. 12 - Organizzazione territoriale dell'attività di Soccorso Piste da Sci.7	7
Art. 13 - Coordinamento territoriale attività Soccorso Piste di Sci	8
Art. 14 - Centro Nazionale di Formazione Soccorso Piste di Sci.....9	9
Art. 15 - Rapporti con la Struttura di Emergenza CRI.....9	9
Art. 16 - Rapporti con Enti, FF.AA, Corpi dello Stato ed altri soggetti	9
Art. 17 - Albo Nazionale Operatori, Istruttori, Formatori	10
Art. 18 - Registro degli OSPS operativi.....	10
Art. 19 - Libretto individuale e fascicolo personale	10
Art. 20 - Controlli Sanitari	11
Art. 21 - Distintivi e Stemmi di Squadra.....	11
Art. 22 - Disposizioni Finanziarie	11
Art. 23 - Disposizioni finali.....	12



Art. 1 - Premessa

Il "Soccorso Piste da Sci", siglabile "S.P.S.", è una specialità del soccorso esercitata nell'ambito delle attività istituzionali della Croce Rossa Italiana, Associazione normata dal D.Lgs. n.178 del 28 settembre 2012.

L'organizzazione, la gestione tecnica ed operativa, nonché la formazione e l'attività didattica del "S.P.S." sono disciplinate dal presente Regolamento nonché dai piani formativi e dalle linee guida emanati dal "Centro Nazionale di Formazione per il Soccorso Piste da Sci".

Art. 2 - Definizione degli operatori del soccorso piste da sci della Croce Rossa Italiana

L' Operatore Soccorso Piste da Sci, O.S.P.S., della Croce Rossa Italiana è una figura di operatore specializzato che vede coniugarsi nella sua formazione le più elevate competenze nel settore del soccorso in ambiente innevato. L'operatore ha come requisito fondamentale la "polivalenza", intesa come impiego di specifici moduli didattici propri di queste due attività.

Art. 3 - L' Attività di Soccorso Piste da Sci e terreno innevato

L'Attività di Soccorso Piste da Sci e terreno innevato, inquadrata nelle attività della Croce Rossa Italiana, è un'attività di soccorso che richiede un alto livello di competenza, di organizzazione e di dotazioni, anche di carattere non sanitario, a causa dell'ambiente o delle circostanze in cui essa viene svolta ed è indirizzata al soccorso e recupero di infortunati in ambiente innevato, con particolare riferimento alle Piste di Sci.

È inoltre compito dell'Attività di Soccorso Piste da Sci della Croce Rossa Italiana garantire la massima diffusione delle tecniche elementari di prevenzione, auto- protezione e di soccorso a tutti gli operatori del soccorso ed alla popolazione operante o presente in ambiente innevato.

Come tutti i Soccorsi della CRI gli Operatori del Soccorso Piste da Sci intervengono in maniera ausiliaria e coordinata con le F.F. A.A., le forze dell'ordine e gli altri Enti pubblici per effettuare gli interventi operativi e formativi di volta in volta necessari nel campo del soccorso in ambiente innevato, con particolare riferimento alle Piste da Sci.

Sono soggetti attivi del Soccorso Piste da sci della CRI:

- Gli Operatori S.P.S. (Operatore Soccorso Piste da Sci);
- Gli Istruttori S.P.S.;
- I Formatori S.P.S.;
- I Referenti territoriali S.P.S. / Regionali / Nazionale;
- Il Centro Nazionale di Formazione del Soccorso Piste da Sci.

L'attività prettamente operativa in ambiente innevato e piste da sci è di esclusiva pertinenza del personale O.S.P.S.

Il personale della Croce Rossa Italiana o di altri Enti che svolgano supporto agli OSPS deve essere in possesso dell'attestazione dell'avvenuta partecipazione al "Corso DPI in Ambiente innevato"; tale personale non può partecipare ad attività operative di soccorso in pista.

Il mantenimento della qualifica del personale O.S.P.S. è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'Art. 13.



Art. 4 - Compiti dell'Operatore del Soccorso Piste di Sci

Sono compiti del "O.S.P.S.":

- ogni intervento di primo soccorso e di assistenza sanitaria, ove prevista da convenzioni e accordi stipulati con gli esercenti delle piste da sci, il soccorso e il trasporto dell'infortunato sulle piste da sci alpino e nordico nonché su terreni innevati;
- ogni attività attinente la promozione, sulle piste da sci alpino e nordico nonché su terreni innevati dell'educazione alla sicurezza, alla prevenzione ed in materia di primo soccorso dell'infortunato;
- tutto quanto attinente e/o connesso alle attività del soccorso sulle piste di sci, sia alpino che nordico.

Art. 5 – Istruttore SPS

E' "Istruttore S.P.S." chi, in possesso dell'abilitazione di "Operatore S.P.S." di cui all'Art. 4 da almeno quattro anni ed in possesso dei requisiti di cui al combinato disposto degli Artt. 11-12, abbia superato l'esame di qualificazione di cui alla scheda formativa.

Sono mansioni dell'"Istruttore S.P.S.":

1. la docenza nei corsi di formazione e/o di aggiornamento per operatori;
2. l'incarico di Direttore dei Corsi di formazione e/o aggiornamento;
3. il coordinamento degli operatori in servizio presso le piste, secondo le modalità previste a livello territoriale.

L'"Istruttore S.P.S." mantiene la qualifica mediante il rispetto delle seguenti condizioni:

1. essere Socio Attivo della Croce Rossa Italiana;
2. avere mantenuto l'abilitazione TSSA attraverso i retraining specifici;
3. avere effettuato stagionalmente non meno di 150 ore di attività, compreso almeno un incarico di docenza in un corso Operatori od una collaborazione nell'organizzazione di almeno un corso di formazione o di aggiornamento per Operatori nell'arco dell'anno o, in caso di forza maggiore, non aver sospeso l'attività per oltre due stagioni invernali consecutive. In caso di sospensione dell'attività l'Istruttore, a seguito di richiesta, verrà assoggettato ad una verifica tecnica da parte di una commissione del C.N.F.S.P.S.
4. avere partecipato agli aggiornamenti previsti.

Art. 6 – Formatore SPS

E' "Formatore S.P.S." chi, in possesso dell'abilitazione di "Istruttore S.P.S." di cui all'Art. 17 da almeno tre anni ed in possesso dei requisiti previsti, abbia superato l'esame di qualificazione.

Sono mansioni del "Formatori S.P.S.":

1. la docenza e l'organizzazione di corsi di formazione o di aggiornamento per Istruttori;
2. la partecipazione alle commissioni d'esame;
3. la collaborazione con il "C.N.F.S.P.S.";
4. il coordinamento degli Operatori, anche eventualmente organizzati in squadre di soccorso, in servizio presso le piste;
5. la promozione dell'attività di ricerca e di sviluppo del settore.



Il "Formatore S.P.S." mantiene la qualifica mediante il rispetto delle seguenti condizioni:

1. essere Socio Attivo della Croce Rossa Italiana;
2. avere mantenuto l'abilitazione TSSA attraverso i retraining specifici;
3. avere effettuato stagionalmente non meno di 150 ore di attività, compreso almeno un incarico di docenza in un corso/aggiornamento Istruttori od una collaborazione nell'organizzazione di almeno un corso di formazione o di aggiornamento per Istruttori nell'arco dell'anno o, in caso di forza maggiore, non aver sospeso l'attività per oltre due stagioni invernali consecutive. In caso di sospensione dell'attività, il Formatore, a seguito di richiesta, verrà assoggettato ad una verifica tecnica da parte di una commissione del C.N.F.S.P.S.
4. avere partecipato agli aggiornamenti previsti all'Art. 27, fatti salvi i periodi di sospensione;
5. aver partecipato almeno ad una commissione d'esame nell'arco di due stagioni.

Art. 7 - Referente Nazionale, Regionale e Territoriale per le attività SPS

Il Consiglio Direttivo Nazionale ed i Consigli dei Comitati Regionali e territoriali CRI, ai fini del miglior coordinamento delle attività previste dal presente regolamento e fermo restando quanto previsto dallo Statuto, si avvalgono del Referente per l'Attività di Soccorso Piste da Sci (RN SPS - RR SPS - RT SPS).

Il Referente Tecnico Nazionale CRI SPS (RN SPS) è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Delegato Nazionale A.E. e individuato tra i Formatori in attività con maggior esperienza e di più alto livello tecnico e attitudine al coordinamento.

I Referenti Regionali e territoriali SPS (RR SPS - RT SPS) sono nominati dai rispettivi Consigli direttivi Regionali o dei Comitati territoriali CRI e vengono scelti fra gli Istruttori od, in mancanza, tra gli Operatori in attività con maggior esperienza e di più alto livello tecnico e attitudine al coordinamento, nell'ambito del Comitato regionale o territoriale CRI di pertinenza.

Il RN SPS, il RR SPS e il RT SPS, restano in carica per l'intero mandato del Consiglio Direttivo Nazionale stesso o fino a revoca o dimissioni.

Il provvedimento di nomina del Referente SPS, corredato da tutti i recapiti personali, è trasmesso, entro 30 giorni dall'emanazione, al C.N.F.S.P.S., al Delegato Area Emergenze, alla Sala Operativa Nazionale, ed al Referente S.P.S. del livello superiore.

Art. 8 - Il Referente Nazionale SPS

Il RN SPS svolge i seguenti compiti:

- presiede la Commissione Tecnica Nazionale SPS;
- partecipa per quanto di competenza alla definizione di convenzioni, protocolli d'intesa con i vari Enti, e/o Corpi dello Stato e/o Associazioni di Volontariato e non, relativi agli interventi congiunti di addestramento e soccorso.
- cura e tiene i rapporti con il Centro Nazionale di Formazione S.P.S.;
- invia ogni anno, entro il 30 maggio al Consiglio Direttivo Nazionale, ai Delegati di Area Salute e di Emergenza e al Centro Nazionale di Formazione S.P.S. una relazione



sull'attività svolta;

- vigila sul rispetto dei regolamenti e delle procedure e sulla loro corretta applicazione, collabora con il CNFSPS per l'organizzazione degli aggiornamenti e delle riqualifiche.

Art. 9 - Il Referente Regionale SPS

Il R.R. SPS svolge i seguenti compiti:

- invia una volta l'anno, entro il 15 maggio al RN SPS e al DTR A.E., al Consiglio Direttivo regionale, ai D.T.R di Area Salute ed Emergenza, al Referente Nazionale ed alla S.O.R. una relazione sull'attività svolta ed un elenco degli Operatori e degli Istruttori con indicato lo status "operativo/non operativo", sulla base del possesso dei requisiti per il mantenimento della qualifica, per l'aggiornamento del Registro Regionale degli OSPS Operativi;
- in caso di operazioni di emergenza a livello regionale il DRAE coordina e dirige in sinergia con il RTR SPS le attivazioni e gli interventi delle squadre che vi partecipano;
- cura ove presente il magazzino regionale delle attrezzature e dei D.P.I. anche avvalendosi di collaboratori;
- redige il report stagionale degli interventi effettuati sugli impianti della regione;
- organizza e autorizza annualmente le sessioni straordinarie per il mantenimento dell'operatività su richiesta dei Referenti OSPS presenti sul proprio territorio;
- propone al delegato attività di cooperazione, addestramento ed attività formative a livello regionale con i Corpi ed Enti dello Stato, le FF.AA., le Forze di Polizia e le Associazioni presenti sul territorio di competenza dandone preventiva comunicazione al RN SPS;
- partecipa e promuove la definizione di convenzioni e progetti riguardanti il proprio settore operativo, dandone preventiva comunicazione al RN SPS.

Art. 10 - Il Referente territoriale SPS

Il R.T. SPS svolge i seguenti compiti:

- invia una volta l'anno, entro il 30 aprile al C.D. locale, al RR SPS, ai D.L. Area Salute ed Emergenza ed alla Sala Operativa territoriale una relazione sull'attività svolta ed un report che indicherà l'elenco degli Operatori SPS con indicato lo status "operativo/non operativo", l'elenco dei docenti con lo status "attivo/non attivo", a seconda se in ordine o meno con i requisiti per il mantenimento della qualifica, per l'aggiornamento del Registro territoriale degli OSPS Operativi;
- mantiene il magazzino delle attrezzature e garantisce la funzionalità e l'integrità dei D.P.I. e delle attrezzature di intervento, anche avvalendosi di collaboratori;
- organizza gli addestramenti per il mantenimento della qualifica dell'operatività in sinergia con gli Istruttori OSPS presenti sul proprio territorio;
- Mantiene efficienti i mezzi ordinari e speciali assegnati in collaborazione con le altre figure CRI preposte
- redige il report degli interventi effettuati;
- promuove ed organizza esercitazioni di soccorso inerenti il proprio settore, di concerto con gli istruttori di specialità, dandone preventiva comunicazione al RR OSPS;



- partecipa e coordina, per quanto riguarda il suo settore di competenza le esercitazioni di Protezione Civile di concerto con il Delegato per le Attività di Emergenza;
- promuove attività di cooperazione e addestramento a livello locale con i Corpi ed Enti dello Stato, le FF.AA., le Forze di Polizia e le Associazioni presenti sul territorio di competenza previa preventiva comunicazione al RR OSPS;
- coordina sul territorio gli interventi per quanto di sua competenza;
- partecipa per quanto di competenza alla definizione di convenzioni e progetti a livello Territoriale che verranno poi ufficializzati dal Presidente CRI previa comunicazione al R.R. OSPS.

Art. 11 - La Commissione Tecnica Nazionale Soccorso Piste di Sci

La Commissione Tecnica Nazionale Soccorso Piste da Sci è un organismo tecnico di indirizzo. È inquadrata nell'ambito del Centro Nazionale di Formazione Soccorso Piste da Sci. La stessa è nominata dal CDN su proposta congiunta del DTN A.E. e del RN SPS e dura in carica per l'intero mandato del Consiglio Direttivo Nazionale o fino alla revoca dell'incarico o dimissioni dei componenti.

Ne fanno parte, oltre al RN SPS, quattro membri esperti nel settore individuati tra le figure operative e formative con maggior esperienza e di più alto livello tecnico.

Art. 12 - Organizzazione territoriale dell'attività di Soccorso Piste da Sci

Presso ogni Comitato territoriale CRI, con delibera del Presidente, può essere costituita una "Unità di Soccorso Piste da Sci". La costituzione dell'Unità è subordinata alla presenza di non meno di tre Operatori in possesso del brevetto OSPS in stato "operativo".

L'Unità è il livello operativo di base per le attività di Soccorso Piste da Sci. All'interno dell'Unità viene nominato un Responsabile dal Referente OSPS del Comitato territoriale CRI. In ogni attività operativa il numero minimo di Operatori in servizio è di due OSPS.

Gli Operatori che nel proprio Comitato territoriale CRI non hanno una Unità OSPS, dovranno richiedere l'estensione presso altro Comitato territoriale CRI ed essere inseriti nell'organico dell'Unità OSPS in essa attiva per poter svolgere le attività sia addestrativa che operativa.

Il Responsabile è un OSPS in stato operativo, scelto preferibilmente tra gli Istruttori o, in mancanza, tra gli OSPS con maggiore esperienza, che coordina le attività operative di concerto con il RT SPS. Il Responsabile organizza e coordina gli interventi sul territorio.

L'Unità Soccorso Piste da sci svolge tutte le attività ed i servizi per la salvaguardia della vita umana sulle piste da sci ed in ambiente innevato.

Può operare in convenzione anche con privati e partecipa alle attività di Emergenza. In particolare ha competenza per:

- l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di primo soccorso lungo le piste da sci e in ambiente innevato;
- il supporto sanitario al Soccorso Alpino e ad altri Enti che ne facciano richiesta.

Il mantenimento dello stato "operativo" dell'OSPS è subordinato alle seguenti condizioni:

- essere Socio Attivo della Croce Rossa Italiana;



- avere mantenuto l'abilitazione TSSA attraverso i *retraining* specifici;
- avere effettuato stagionalmente non meno di 100 ore di attività o, in caso di forza maggiore, non aver sospeso l'attività per oltre due stagioni invernali consecutive, nel qual caso l'operatore, a seguito di richiesta, verrà assoggettato ad una verifica tecnica di accertamento dell'efficienza fisica e ad una visita medica di riammissione in servizio;
- avere partecipato agli aggiornamenti previsti, fatti salvi i periodi di sospensione dal servizio;
- avere superato la visita medica di idoneità annuale.

La verifica tecnica di accertamento dell'efficienza fisica comprende le prove di cui sotto e deve essere effettuata nell'ambito della propria Unità OSPS di appartenenza. Solo in casi eccezionali potrà essere autorizzato dal Presidente di Comitato, previo parere del RT SPS, lo svolgimento della verifica in altra località.

- sciata con tecnica libera senza bastoncini;
- sciata in *dérápaga* su pendio accentuato;
- sciata a spazzaneve su pendio accentuato;
- trasporto di toboga zavorrato con kg. 80.

Il mancato superamento delle verifiche di cui sopra comporterà il passaggio dell'operatore nel ruolo "non operativo" e impedirà la partecipazione del soggetto alle attività addestrative e operative.

Possono essere previste sessioni straordinarie per il mantenimento dell'operatività nel caso di recupero a seguito di infortuni o per coloro che per motivazioni particolari non sono riusciti ad effettuarle entro le sessioni previste.

Tali sessioni sono organizzate e gestite a livello Regionale a cura del RR SPS (su richiesta del RT SPS di appartenenza dell'Operatore).

Tutte le prove e gli esiti del mantenimento del brevetto saranno riportati sul "Libretto Individuale" dell'operatore e nel suo "Fascicolo Personale", in formato cartaceo o digitale, a cura del Responsabile SPS dell'Unità.

Ogni OSPS "non operativo" per rientrare nel ruolo "operativo" oltre alle previste prove dovrà sottoporsi a visita medica e ad un aggiornamento teorico pratico stabilito dal Referente SPS dell'Unità, in accordo con il Delegato competente.

Dopo due anni consecutivi nel ruolo "non operativo", l'operatore dovrà ripetere il corso OSPS per rientrare nei ruoli operativi.

Una volta riqualificato sarà inserito nuovamente in servizio e gli verrà restituita la CARD.

Art. 13 - Coordinamento territoriale dell'attività di Soccorso Piste da Sci

Il coordinamento delle attività di Soccorso Piste da Sci comporta il coinvolgimento di diverse figure, le cui competenze sono così suddivise:

- le Attività addestrative e/o di formazione e le attività ordinarie (soccorso sanitario sulle piste da sci) sono programmate e coordinate dal Referente SPS di competenza;
- Le attività d'intervento in supporto all'attività di emergenza in ambiente innevato sono programmate e coordinate dal Delegato per le Attività di Emergenza del livello corrispondente di concerto con l'equivalente Referente SPS.



Art. 14 - Centro Nazionale di Formazione Soccorso Piste di Sci

Il Centro Nazionale Formazione Soccorso Piste da Sci è una struttura formativa della CRI, il cui funzionamento è garantito dal Segretariato Generale.

Il Centro Nazionale Formazione svolge i seguenti compiti:

- fornisce supporto amministrativo al RN SPS ed ai Referenti SPS ad ogni livello;
- rilascia i brevetti e provvede all'invio delle CARD ai Comitati di appartenenza;
- cura e aggiorna l'Albo Nazionale degli Operatori, Istruttori e Formatori, indicando lo status di "operativo/non operativo" in base alle indicazioni fornite dai Referenti Regionali e dai Direttori dei corsi svolti, anche avvalendosi di un idoneo software di gestione dati;
- predispone su disposizione del RN SPS i documenti per la stipula di Convenzioni Nazionali con le FF.AA., i VV.F, il C.N.S.A.S., il D.P.C., Università, Enti ed Associazioni terze in materia di Soccorso Piste da Sci;
- cura con il concerto del RN SPS la promozione dell'immagine dei Soccorsi OSPS a livello nazionale.

Tra i compiti del Centro Nazionale Formazione Soccorso Piste da Sci rientrano inoltre:

- monitorare il processo formativo dei Formatori ed Istruttori;
- collaborare, se richiesto, con gli organismi regionali nel supportare i percorsi formativi;
- programmare e supervisionare i processi formativi nazionali e di audit ai vari livelli;
- organizzare gli aggiornamenti Nazionali;
- redigere e proporre al CDN i regolamenti di specialità, nonché le schede tecniche per il Catalogo dei corsi di formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana;
- esaminare i Curricula per le Equipollenze (qualora previste dal Regolamento di Specialità) per gli aspiranti Formatori;
- studiare gli aspetti tecnici, i capitolati e le procedure riguardanti l'attività del servizio di Soccorso piste da sci per la formazione, per la gestione delle operazioni e per gli equipaggiamenti tecnici.

Il Centro Nazionale di Formazione svolge anche le funzioni di Commissione Didattica con i poteri e le prerogative di cui all'articolo 74 del Regolamento dei corsi di formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana.

Art. 15 - Rapporti con la Struttura di Emergenza CRI

Gli OSPS, nelle attività addestrative o d'intervento in ambiente innevato per le attività di emergenza devono aver obbligatoriamente frequentato il corso OP.EM

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Organizzazione delle Attività del Settore Emergenza della Croce Rossa italiana.

Art. 16 - Rapporti con Enti, FF.AA, Corpi dello Stato ed altri soggetti

La CRI intrattiene relazioni con Enti Pubblici, Corpi dello Stato, Forze Armate, O.N.G. e Associazioni con attività analoghe allo scopo di ottenere ed offrire servizi, formazione e collaborazione.

Per quanto concerne il coordinamento delle attività operative, esse avvengono secondo le



attuali disposizioni di legge in merito all'attribuzione delle competenze operative ed in base a protocolli di intesa all'uopo predisposti.

Art. 17 - Albo Nazionale Operatori, Istruttori, Formatori

L'Albo è l'elenco di tutti gli Operatori, Istruttori e Formatori, afferenti all'Attività di Soccorso sulle Piste da Sci ed è gestito dal Comitato Nazionale attraverso il C.N.F.S.P.S. Ogni socio attivo che divenga OSPS viene iscritto nell'Albo con conseguente attribuzione un numero di identificazione che lo caratterizzerà per tutta l'attività.

Art. 18 - Registro degli OSPS operativi

Il Registro è l'elenco degli Operatori in stato "operativo" presenti nell'Unità territoriale e deve essere aggiornato ed esposto all'interno del Comitato in cui l'Unità e gli Operatori sono in forze.

Il Registro individua la composizione del/le Unità, il Referente OSPS del Comitato territoriale CRI e il Delegato per le Attività di Area Salute di riferimento.

Il Registro è aggiornato semestralmente dal Referente OSPS del Comitato territoriale CRI che provvede a trasmetterne copia al Referente OSPS di livello superiore.

Due volte l'anno (entro il 30 aprile ed il 31 ottobre) i Referenti Regionali OSPS devono inviare copia del Registro Regionale degli OSPS operativi in possesso dell'OPEM all'Area Emergenze del Comitato Nazionale per essere poi inviato in copia alla SON.

Art. 19 - Libretto individuale e fascicolo personale

Ogni Operatore è titolare di un "Libretto Individuale" ove sono registrate le specializzazioni, la progressione formativa, il mantenimento dell'abilitazione, gli accertamenti sanitari periodici, gli interventi operativi e le esercitazioni cui l'Operatore ha preso parte.

Tale libretto è conservato a cura dall'Operatore e può essere visionato dal Referente OSPS del Comitato territoriale di appartenenza ogni qualvolta ritenuto opportuno.

I dati e le informazioni in esso contenuti dovranno essere aggiornati costantemente e conservati anche nel "Fascicolo Personale" a cura del Referente OSPS del Comitato territoriale CRI di appartenenza con le garanzie e le modalità previste dalla vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali nonché del relativo trattamento.

Sul Libretto Individuale andranno annotate le seguenti informazioni (con apposizione di firma, nome e cognome, qualifica e numero di brevetto):

- Dati anagrafici (a cura dell'Operatore);
- Dati CRI e trasferimenti di Unità (a cura del Referente OSPS del Comitato territoriale di appartenenza);
- Esito accertamenti sanitari (a cura del Referente OSPS del Comitato territoriale di appartenenza);
- Mantenimento qualifica (a cura del Referente OSPS del Comitato territoriale di appartenenza);



- Formazione (a cura del Direttore di Corso frequentato);
- Addestramenti (a cura del responsabile dell'addestramento);
- Servizi operativi (a cura del responsabile del servizio).

La trascrizione degli addestramenti e servizi operativi nel Libretto Individuale sarà curata dall'Operatore che li effettua, mentre la trascrizione nel fascicolo personale sarà curata del Referente OSPS del Comitato territoriale di appartenenza.

Il trasferimento ad altra Unità territoriale CRI, e quindi ad altro Comitato territoriale, comporta il trasferimento del Fascicolo Personale assieme all'Operatore con l'annotazione sul Libretto Individuale.

Il Libretto Individuale, redatto secondo le indicazioni del presente Regolamento, sarà stampato dal Comitato territoriale in cui è presente l'Unità, su modello predisposto dalla Commissione Tecnica Nazionale OSPS.

Art. 20 - Controlli Sanitari

Per il particolare impegno fisico cui sono soggetti, gli Operatori sono sottoposti a visita medica annuale come da specifiche disposizioni previste dalla vigente normativa e predisposte dalla CRI.

Detti accertamenti dovranno essere effettuati annualmente presso una struttura sanitaria della CRI, del Servizio Sanitario Nazionale o Militare, ovvero, presso un Centro Medico Specializzato. L'esito, idoneo o non idoneo, dovrà essere registrato nella sezione controlli sanitari del Libretto Individuale ed inserito nel Fascicolo Personale dell'Operatore a cura del Referente OSPS del Comitato territoriale di appartenenza.

Gli oneri per gli accertamenti sanitari sono a carico del Comitato territoriale di appartenenza.

Art. 21 - Distintivi e Stemmi di Squadra

Tutti gli OSPS siano questi Operatori base, Istruttori o Formatori possono apporre sull'uniforme i distintivi relativi alla qualifica, previsti dall'allegato solo nello status "operativo/attivo". In caso di passaggio allo status "non operativo/non attivo", anche in via temporanea, non possono fregiarsi dei distintivi di attività.

Art. 22 - Disposizioni Finanziarie

Con riferimento ai Comitati Regionali e Territoriali, il Consiglio Direttivo competente, sulla scorta della relazione di previsione del Referente SPS (R.T. – R.R.), delibera di iscrivere, in appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione del Comitato di competenza, gli stanziamenti necessari all'espletamento dell'Attività di Soccorso Piste di Sci, ivi compresi gli acquisti in conto capitale.

In fase di definizione del bilancio di previsione del Comitato Nazionale, è previsto uno stanziamento sull'apposito capitolo di spesa, su indicazione del R.N. SPS, destinato a far fronte agli oneri connessi alla gestione ed allo sviluppo dell'attività.



Agli oneri derivanti dalle attività espletate dal R.N. SPS si provvede con apposito capitolo, da prevedersi nell'ambito del Servizio competente.

Art. 23 – Disposizioni finali

1. Al fine di garantire uniformità nell'ambito normativo, formativo e operativo, ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con il presente regolamento è abrogata.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore alla data della sua approvazione.
3. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e disposizioni regolamentari proprie dell'Associazione.



TAVOLA DELLE REVISIONI

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0	11 maggio 2019	<i>Approvazione</i>
1	25 luglio 2020	<i>Prima revisione</i>
2	=====	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>